

TASSAZIONE e DICHIARAZIONE SULL'ORO FISICO DA INVESTIMENTO, COME FUNZIONA?

La tassazione sull'Oro da investimento in Italia è un tema piuttosto dibattuto vista la poca chiarezza sulla figura del metallo giallo inserito in un limbo da anni fra il mondo finanziario e quello delle materie prime. Nel nostro Paese, per i privati è divenuto possibile acquistare e vendere oro da investimento solo con la promulgazione della Legge n.7 nel gennaio del 2000.



Suddetta legge ha abolito il monopolio sull'Oro da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi e consentito ai residenti in Italia di acquistare e detenere lingotti d'Oro con una purezza superiore ai 995 millesimi e monete d'Oro con una purezza pari o superiore ai 900 millesimi (prodotte dopo il 1800), aventi corso legale nel Paese di origine e con un prezzo che non superi dell'80% il valore corrente dell'oro sul suo mercato libero (es. monete storiche da collezione). Queste sono infatti le caratteristiche dei lingotti e delle monete per essere definiti Oro da investimento.

Il Parlamento italiano ha approvato questa legge dopo la sollecitazione da parte dell'Unione Europea di attuare la direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 211/2024, in vigore dal 17 gennaio 2025, sono state apportate importanti modifiche alla normativa, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione e le definizioni di oro da investimento e materiale d'oro detenuto in Italia.

Le Novità Introdotte dal Decreto Legislativo n. 211/2024

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 211/2024, in vigore dal 17 gennaio 2025, sono state introdotte importanti novità in materia di tracciabilità delle operazioni in oro. In particolare, il decreto ha previsto l'obbligo di comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per determinate operazioni da parte dei soggetti obbligati territoriali – tra cui gli operatori in oro – e ha disposto l'obbligo di iscrizione di questi ultimi in una sezione speciale del Registro OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

REGOLE PER LA DICHIARAZIONE DELL'ORO FISICO

1. Dichiarazione nel quadro RW per Oro detenuto all'estero

Chiunque detenga oro fisico in caveau esteri è tenuto a dichiararlo nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall'importo. Il fatto che l'oro sia detenuto all'estero lo rende un'attività patrimoniale estera, che deve essere monitorata secondo le regole fiscali italiane. Non esiste una soglia minima sotto la quale si possa evitare di dichiarare l'oro detenuto all'estero.

2. Comunicazione alla UIF e normativa antiriciclaggio (acquisto estero da privati)

A seguito di una richiesta di chiarimento inviata dal Centro Studi all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in data 24 marzo 2025, in merito agli obblighi comunicativi relativi all'acquisto di oro da parte di soggetti residenti in Italia verso realtà extra territoriali, la UIF ha rinviato alle proprie [FAQ A2 e A14](#).

Le FAQ in oggetto non introducono alcun obbligo di comunicazione all'UIF per il cittadino privato, ma richiama l'applicazione della Legge 7/2000, che disciplina l'obbligo di dichiarazione RW.

Essa stabilisce che: "La compravendita di oro con l'estero rientra tra le operazioni assoggettate all'obbligo di cui alla Legge 7/2000, indipendentemente dalla consegna del materiale aurifero all'acquirente, anche se compiuta on line, con deposito dell'oro all'estero (es. in una cassetta di sicurezza presso una banca estera)."

Tale disposizione riguarda quindi solo la dichiarazione sopra citata.

Con D.Lgs. 211/2024 viene aggiornata la normativa antiriciclaggio italiana recependo il Regolamento UE 2018/1672 per il trasferimento di denaro, oro e altri valori all'interno dell'UE e verso paesi terzi. Con tale decreto viene previsto che solo i "soggetti obbligati" (ossia i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 231/2007, tra cui rientrano banche, professionisti, notai, operatori in oro, ecc.) debbano effettuare una comunicazione all'UIF quando vengono effettuate:

- a) Operazioni singole in oro pari o superiori a 10.000 euro;
- b) Operazioni frazionate dello stesso tipo, con la stessa controparte, ciascuna di importo pari o superiore a 2.500 euro, che nel complesso raggiungono o superano i 10.000 euro nel corso di un mese solare.

La UIF non ha previsto alcun obbligo di comunicazione per l'acquirente persona fisica, nemmeno se residente fiscalmente in Italia e tantomeno nel caso in cui l'oro venga acquistato all'estero o detenuto fisicamente fuori dal territorio nazionale.

3. Comunicazione ADM per trasferimenti transfrontalieri all'estero

Nel D.Lgs. n.211/2024 è stato inoltre introdotto l'obbligo di "dichiarazione doganale" per i trasferimenti transfrontalieri di oro da investimento. In particolare, chiunque introduca nel territorio nazionale oro fisico per un valore pari o superiore a 10.000 euro è tenuto a presentare apposita dichiarazione in dogana all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in conformità al Regolamento UE 2018/1672.

Tale obbligo si applica anche ai privati cittadini, ed è finalizzato a garantire la tracciabilità dei movimenti di valori all'interno dell'Unione Europea e verso Paesi terzi.

Tassazione sull'oro da investimento, come calcolarla?

Come noto, la tassazione sull'Oro da investimento è esente da IVA. Un residente in Italia può acquistare e possedere i propri lingotti o monete d'Oro senza dover pagare tasse aggiuntive. L'imposta viene applicata solo in caso di liquidazione dell'Oro con una plusvalenza documentata.

Se non è disponibile la documentazione attestante il prezzo di acquisto, verrà applicata una tassazione del 26% sull'intero capitale.

Nel caso invece fossimo provvisti di documentazione che attesti il prezzo di acquisto del nostro bene andrà applicata regolare tassazione solo sulla plusvalenza del nostro patrimonio. Per plusvalenza si intende un guadagno dovuto dal maggior valore di vendita rispetto al valore di acquisto.

Facendo un pratico esempio, se dovessimo acquistare un lingotto a 1.000€ e lo rivendessimo a 1.100€ la plusvalenza sarebbe di 100€.

In Italia l'imposta sostitutiva ha un'aliquota del 26%, dunque nel caso in cui dovessimo ottenere una plusvalenza dalla nostra rivendita di Oro andrà versata un'imposta del 26% sul cosiddetto *Capital Gain*, così come avviene per le altre rendite finanziarie ottenute da obbligazioni, azioni, Forex e così via. Nel nostro esempio precedente sulla plusvalenza di 100€ il cittadino dovrà pagare 26€ di imposta.

TABELLA RIASSUNTIVA

ACQUISTO	VENDITA	PLUSV.	TAX 26%
€33.000	€37.000	€4.000	€1.040

Dove vanno dichiarate le tasse sulla vendita dell'oro?

La PLUSVALENZA deve essere indicata nel quadro RT, sezione II, del modello "Redditi Persone fisiche". Nel caso in cui l'investimento in oro sia stato effettuato all'estero, è necessario specificarlo anche nel quadro RW dello stesso modulo.

La MINUSVALENZA, ossia una perdita derivante dalla differenza negativa tra il valore di acquisto e quello di vendita, non solo non genera imposte da pagare, ma può ridurre l'imponibile compensando eventuali plusvalenze.

Le plusvalenze sono infatti tassate al netto delle minusvalenze della stessa categoria. Riprendendo il nostro esempio precedente, ciò significa che se un altro acquisto di lingotti o monete d'oro dovesse portare ad una perdita di 100€, non avremmo una tassazione applicata poiché la minusvalenza avrebbe sostanzialmente annullato la plusvalenza.

Cosa avviene in caso di morte e successione agli eredi?

Con l'art. 2, commi da 24 a 54 del D. Lgs. 3 ottobre 2006 n. 262, sono state reintrodotte nell'ordinamento impositivo nazionale, con alcune modifiche rispetto alla normativa previgente, l'imposta sulle successioni e donazioni che erano state abrogate con la legge 18 ottobre 2001 n. 383.

Reintroducendo l'imposta di successione, è tornato in vigore l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

Ciò premesso, la presenza di oro da investimento nell'attivo ereditario del *de cuius* (defunto) fa scattare l'obbligo, a carico degli eredi, di tener conto, ai fini della compilazione della dichiarazione di successione, del valore corrispondente all'oro ricevuto. Valore che concorre alla formazione dell'imposta di successione da determinarsi secondo le seguenti aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni:

Coniuge e parenti in linea retta - esenti fino a 1.000.000 € per ogni beneficiario, oltre tale cifra si passa al 4%. Le aziende e le società commerciali del *de cuius*, se ereditate da parenti in linea retta e condotte da quest'ultimi per almeno 5 anni, sono esenti da imposta

Fratelli e sorelle - esenti fino a 100.000 € per ogni beneficiario, oltre tale cifra si applica il 6%

Parenti e affini - 6% senza franchigia

Soggetti diversi - 8% senza franchigia

Il valore dell'oro indicato in sede di dichiarazione di successione assume rilevanza quale "costo fiscale di acquisto" per l'erede (ovvero "valore fiscale di carico") ai fini dell'applicazione dell'imposta sul *capital gain* in capo a quest'ultimo.

In altri termini, in caso di successiva cessione dell'oro da parte dell'erede, la plusvalenza (*capital gain*) tassabile con aliquota del 26% deve determinarsi per differenza tra il corrispettivo di vendita dell'oro ed il valore attribuito all'oro in sede dichiarativa di successione.

ATTENZIONE

queste informazioni vengono riprese dalla normativa vigente e devono servire solo come linea guida generale, viste le possibili modifiche legislative sul tema si raccomanda di rivolgersi al proprio professionista fiscale.